

N. 1675-2481-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **MOSCHINI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOSCHINI, GIADRESCO, ALINOVİ, CALICE, COLOMBA,
CORGHI, GUALANDI**

Presentata il 26 luglio 1977

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti
l'iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini
italiani residenti all'estero

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLA, PISONI, FIORET, CARENINI, MAGGIONI, ROSSI
di MONTELEA, SAVINO, DEL CASTILLO, PRANDINI,
CAVIGLIASSO PAOLA, STELLA, BIANCO, ANDREONI**

Presentata il 19 ottobre 1978

Norme per la reiscrizione nelle liste elettorali
dei cittadini emigrati

Presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari costituzionali sulla base della proposta di legge Moschini ed altri n. 1675, « Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti l'iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero » e della proposta di legge Armella ed altri n. 2481 « Norme per la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini emigrati » ha elaborato un testo unificato delle due proposte di legge che apporta alcune modifiche al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sulle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Innanzitutto si è ritenuto di uniformare la legge alla sentenza 12 marzo 1970, n. 47 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 7, secondo comma, 11, quinto comma, 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, nella parte in cui dispongono che l'acquisto ed il riacquisto del diritto di voto, quando si verifica per cause diverse da quella del raggiungimento della maggiore età, non possono dar luogo alla iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione.

Con tale sentenza, se pur hanno cessato di avere efficacia le norme che impediscono l'esercizio del diritto di voto a coloro che sono proposti all'iscrizione nelle liste elettorali per una causa diversa da quella del raggiungimento della maggiore età, non sono stati di fatto totalmente eliminati gli ostacoli che impediscono il suddetto esercizio.

Infatti, le disposizioni impartite ai comuni da parte del Ministero dell'interno non hanno colmato (né potevano colmare) il vuoto legislativo creato dalla sentenza della Corte costituzionale.

Ne è derivato che le commissioni elettorali comunali e mandamentali hanno os-

servato ed osservano differenti criteri procedurali per le suddette iscrizioni venendo così, in alcuni casi, ad accentuare anziché eliminare, quel differenziato trattamento che ha determinato la sentenza di incostituzionalità.

Inoltre gli articoli 7, 11, 31 e 32 del testo unico sull'elettorato attivo, così come sono formulati (indipendentemente dal fatto che per parte di alcuni di essi sia stata dichiarata la incostituzionalità) non consentono l'esercizio del diritto di voto a coloro che maturano o richiedono la iscrizione nelle liste elettorali nella imminenza delle consultazioni popolari.

Di tali inconvenienti soffrono in modo particolare i nostri connazionali emigrati all'estero.

L'articolo 1 del testo unificato, sostitutivo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che i cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune, per emigrazione definitiva all'estero, restano iscritti, nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreché conservino i requisiti per essere elettori. Viene così rimosso quell'ingiusto sbarramento attualmente in vigore per cui, dopo 6 anni dalla cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente, il cittadino emigrato viene cancellato d'ufficio dalle liste elettorali se non provvede a farne espressa richiesta.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nel senso di consentire — secondo le procedure già previste dalla legge — la tempestiva iscrizione nelle liste elettorali di coloro che per un motivo diverso dal compimento del 18° anno di età abbiano riacquisito, il diritto al voto.

L'articolo 3, integrando lo stesso articolo 32 del citato decreto presidenziale 20 marzo 1967, n. 223, per impedire qualsiasi

esclusione dal voto, che potrebbe derivare da una non tempestiva iscrizione nelle liste elettorali, prevede una procedura speciale per garantire in ogni caso tale diritto.

Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge concernono, invece, le modalità di reiscrizione nelle liste elettorali di quei cittadini residenti all'estero che ne siano stati cancellati in ragione della norma attualmente in vigore e che fissa lo « sbarramento » ai 6 anni che con la presente legge, come abbiamo già ricordato, viene eliminato. Su questo punto, mentre unanime è l'accordo tra le forze politiche sulla esigenza politica e di principio di operare la reiscrizione, una diversità di opinioni, all'interno della Commissione, si è manifestata sul meccanismo e le modalità con cui soddisfare questa necessità.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto infatti opportuno prevedere un meccanismo automatico di reiscrizione, quale è stabilito dall'articolo 4, in base al quale i cittadini già cancellati dal registro verranno reinscritti, previo accertamento del possesso della capacità elettorale, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.

Il gruppo comunista ha manifestato, invece, perplessità, sulla praticabilità di una soluzione che, affidandosi a meccanismi automatici rischia di non garantire la pie-

na correttezza e i necessari controlli che potrebbero dar luogo a reiscrizioni illegittime, dopo anche il pluriennale ritardo nell'aggiornamento degli elenchi nella Pubblica amministrazione. Ciò anche a garanzia e tutela del significato e del valore politico e sociale che comporta anche una partecipazione consapevole all'esercizio di diritti fondamentali quale quello elettorale.

L'articolo 5 stabilisce che i cittadini, che pur avendone i requisiti non siano iscritti nelle liste elettorali, possono essere iscritti o reinscritti a domanda.

Con questa legge si viene a colmare il vuoto apertosi con la sentenza della Corte costituzionale, ma soprattutto viene compiuto un passo importante volto a favorire nell'esercizio del diritto di voto chi, non per sua volontà, è stato costretto a lasciare il paese, né per propria scelta è stato cancellato dalle liste.

Con questa legge si tende a rinsaldare anche i legami dei nostri connazionali residenti all'estero con il proprio paese, cosa questa che può e deve favorire, tra l'altro, da parte dello Stato italiano un più incisivo impegno nella tutela dei diritti degli emigrati, e al tempo stesso una maggiore possibilità, per i residenti all'estero, di partecipare più attivamente alla vita e ai problemi del nostro paese.

MOSCHINI, *Relatore.*

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

**Modifiche alle norme sull'elettorato attivo
concernenti la iscrizione e la reinscri-
zione nelle liste elettorali dei cittadini
italiani residenti all'estero.**

TITOLO I

*(Modifiche al testo unico 20 marzo 1967,
n. 223, delle leggi per la disciplina dello
elettorato attivo e per la tenuta e la re-
visione delle liste elettorali).*

ART. 1.

L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge.

I cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti o di essere reinscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste

elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, o del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale è iscritto il coniuge.

Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalità di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai commi precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali ».

ART. 2.

All'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai nn. 2, 3 e 4; non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1. »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

ART. 32-bis. — Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5 dell'articolo stesso, la Commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissio-

ne al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

TITOLO II

(Norme transitorie per la iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero).

ART. 4.

I cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979.

La iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale.

Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta.

Qualora le richieste vengano effettuate dopo che siano stati convocati i comizi elettorali, il termine previsto dal comma precedente è ridotto a due giorni. In tal caso sia la richiesta da parte del sindaco sia le risposte devono essere effettuate telegraficamente.

Un esemplare della deliberazione della Commissione elettorale comunale e dello elenco dei cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del presente articolo è depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, per un periodo di cinque giorni. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Durante lo stesso periodo il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorso alla Commissione elettorale mandamentale contro le decisioni della Commissione elettorale comunale a presentarlo nel termine di cinque giorni successivi al periodo del deposito di cui al precedente comma, con le modalità di cui all'articolo 20, commi primo, secondo, terzo e quarto, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

La Commissione elettorale mandamentale decide entro cinque giorni dalla acquisizione delle eventuali controdeduzioni.

ART. 5.

Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reinscritti, se già cancellati, a norma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1675

ART. 1.

L'articolo 7 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo 2° del presente testo unico, per la iscrizione di coloro che compiono il 18° anno di età, rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1.

Le conseguenti variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Alla iscrizione o reiscrizione di coloro che ne abbiano fatto domanda o abbiano acquisito tale diritto non per effetto del compimento del 18° anno o lo abbiano riacquisito per la cessazione di cause ostative, si provvede in occasione della revisione prevista dall'articolo 32 e, in occasione della convocazione dei comizi elettorali, fino alla trasmissione al sindaco da parte della commissione elettorale mandamentale delle liste elettorali di sezione per la votazione ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti:

« La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risulta, o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del comune di nascita dei suoi ascendenti, oppure, per le cittadine coniugate, del comune nelle cui liste elettorali il marito è, o avrebbe dovuto essere iscritto.

A decorrere dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, qualora il cittadino italiano resi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dente all'estero si trovi in Italia, può presentare direttamente al sindaco competente la domanda di iscrizione nelle liste elettorali.

Il sindaco, successivamente e senza interrompere la procedura di iscrizione nelle liste elettorali, dà notizia della avvenuta presentazione della domanda alla competente autorità consolare.

Analoga procedura deve venire adottata qualora la domanda pervenga a mezzo posta, direttamente dal cittadino, senza che sia stata inoltrata per il tramite della competente autorità consolare. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorità consolare notifica all'interessato le decisioni delle commissioni elettorali comunale e mandamentale.

Per coloro che presentano domanda di iscrizione o reiscrizione nelle liste, il sindaco provvede tenendo conto dei termini indicati dall'articolo 7 ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 18 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi di cui all'articolo 16, nonché di un elenco delle iscrizioni effettuate nel semestre precedente a norma dell'ultimo comma dell'articolo 7, firmato dal presidente della commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 31 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Le liste elettorali, salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali ».

ART. 5.

Il quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4, non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1 e non oltre il 5° ed il 10- giorno anteriore la data delle elezioni in occasione rispettivamente, di elezioni amministrative o politiche, per le variazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 ».

N. 2481

ART. 1.

I cittadini italiani cancellati dalle liste elettorali in base all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono reiscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

ART. 2.

Le Commissioni elettorali comunali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvedono alla reiscrizione di cui al precedente articolo entro il mese di febbraio 1979.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.